

**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova**

**Gli Operatori Finanziari e le holding  
Evoluzione delle Comunicazioni fiscali introdotta dal  
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e dal Common  
Reporting Standard (CRS)  
Aspetti normativi e operativi  
Padova 29 maggio 2019**

Vincenzo Errico





# La normativa CRS

# La normativa CRS

A seguito dell'approvazione, nel 2010, da parte del Congresso degli Stati Uniti, del "Foreign Account Tax Compliance Act" (comunemente denominato FATCA), si è sviluppata una spinta politica per l'adozione di uno Standard globale di scambio di informazioni. Tuttavia, la reale svolta che ha ampliato sensibilmente il campo d'azione della trasparenza fiscale è stata la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati Uniti d'America e vari altri Paesi (inclusi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea) sullo scambio automatico d'informazioni, finalizzati ad applicare tale normativa.

In particolare, la necessità di superare gli ostacoli giuridici connessi all'applicazione della normativa FATCA e di rendere lo scambio di informazioni reciproco, ha condotto dal febbraio 2012 i Paesi del "G5" (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia) ad avviare trattative con il governo statunitense per l'elaborazione di un modello di accordo intergovernativo (Intergovernmental Agreement– IGA 1) da utilizzare per la futura conclusione di accordi bilaterali con il governo USA. Tale modello prevede l'invio da parte delle istituzioni finanziarie dei dati relativi ai conti finanziari alle Autorità dei Paesi in cui le istituzioni finanziarie sono localizzate, che provvedono, a loro volta, a trasmetterli all'Autorità statunitense.

# La normativa CRS

Nel contesto internazionale il modello di accordo intergovernativo ha, inoltre, ispirato l'elaborazione, nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di uno standard comune per lo scambio automatico di informazioni (*Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters*), che prevede l'obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati relativi ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni ecc.) localizzate nel loro territorio.

# La normativa CRS

Lo *Standard* si compone di: *i)* un modello di accordo intergovernativo che definisce le norme che regolano lo scambio stesso; - regole comuni che disciplinano le procedure per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione (*Common Reporting Standard – CRS*); *ii)* un Commentario, contenente i principali chiarimenti interpretativi; *iii)* ed, infine regole tecniche per la trasmissione delle informazioni.

La versione completa dello standard globale, divulgato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014, è stata approvata nel mese di settembre dello stesso anno dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. Oltre 90 giurisdizioni hanno annunciato la loro adesione allo standard globale di queste: 56 giurisdizioni si sono impegnate a darvi attuazione dal 2016, per poi scambiare i dati raccolti nel 2017, mentre circa 40 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018). A fine ottobre del 2014, a Berlino oltre cinquanta Stati, tra cui l'Italia, hanno sottoscritto il primo accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni, al quale hanno aderito successivamente ulteriori Paesi fino a raggiungere il totale di 77 Paesi.

# La normativa CRS

## La Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014

A livello comunitario, l'attuazione del “*Common Reporting Standard*” tra i Paesi membri dell'Unione Europea è avvenuta adottando la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, con la quale è stato ampliato l'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE.

Com'è noto, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce, inoltre, un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie reddituali ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità. Caratteristica principale della nuova direttiva 2014/107/UE è quella di incorporare, con pochi adattamenti, il CRS nella legislazione europea con effetti dal 1° gennaio 2016 e primo scambio delle informazioni nel 2017.

# La normativa CRS

## La Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014

In altre parole, la Direttiva 2014/107/UE ha il pregio di aver recepito un unico standard globale (*id est*, il CRS), riducendo al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli intermediari finanziari chiamati ad attuarlo, garantendo nel contempo il rispetto della privacy dei contribuenti in conformità alle direttive europee in materia. Conseguenza della Direttiva 2014/107/UE è che dal 1° gennaio 2016 il set di informazioni fiscali di natura finanziaria oggetto di scambio tra i Paesi UE è decisamente molto più ampio e dettagliato di quanto prevedeva, in precedenza, la Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio.

# La normativa CRS

## L'adeguamento della legislazione nazionale

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, per rendere operativi gli impegni internazionali, l'Italia ha approvato la legge 18 giugno 2015, n. 95, che oltre a ratificare l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, ha altresì introdotto le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri Accordi e intese tecniche conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard OCSE, nonché dalla sopra citata direttiva 2014/107/UE. Pertanto, per quanto concerne la normativa CRS, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, con il quale viene attuata la legge 18 giugno 2015, n. 95, e la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale



# AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI)


## FATCA Foreign Account Tax



Foreign Account Tax Compliance Act del  
18 marzo 2010

IGA Italia-USA del 10 gennaio 2014

Competent Authority Arrangement del  
18 marzo 2016



Legge n. 95 del 18 giugno 2015, ratifica accordo IGA e recepisce CRS e Direttiva DAC 2

D.M. 6/8/2015

Prov. AdE 7 agosto 2015


Prov. AdE 26 luglio 2016

## CRS Common Reporting Standard



Convenzione per la Mutua Assistenza  
Amministrativa in Materia Fiscale del 1988  
dell'OCSE (modificata nel 2010)

Accordo quadro multilaterale (MCAA)  
sviluppato nel 2014 dall'OCSE



D.M. 28/12/2015


Provvedimento AdE 4 luglio 2017

## DAC 2 Automatic Exchange of




II

Direttiva  
2014/107/EU



# TIMELINE DEGLI ADEMPIMENTI





# Le istituzioni finanziarie obbligate

# Fasi dello scambio automatico di informazioni

Il procedimento di scambio automatico è sintetizzabile in cinque fasi, descritte nel § 77 dell'*Implementation Handbook* del CRS a suo tempo rilasciato dall'OCSE:

- individuazione degli intermediari finanziari tenuti all'invio dei dati alle Amministrazioni;
- individuazione dei conti finanziari;
- individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
- *due diligence* per individuare i titolari effettivi dei conti;
- invio dei dati alle Amministrazioni, per la trasmissione alle Amministrazioni degli altri Stati.

Come per l'accordo FATCA, le procedure vengono differenziate per i conti preesistenti (aperti sino al 31 dicembre 2015) e per i conti aperti successivamente, nonché a seconda dell'ammontare (superiore o meno al controvalore di un milione di dollari USA).

# Istituzioni finanziarie obbligate

Per delineare il perimetro delle istituzioni finanziarie italiane interessate, viene utilizzato il termine generale di “Istituzione finanziaria italiana”, che designa qualsiasi istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria situata al di fuori dell’Italia, nonché qualsiasi stabile organizzazione situata in Italia di un’istituzione finanziaria non residente in Italia.

In particolare sono individuate le seguenti categorie:

- le istituzioni di custodia;
- le istituzioni di deposito;
- le entità di investimento;
- le imprese di assicurazioni specificate.

L’ambito soggettivo delle istituzioni finanziarie soggette alla disciplina CRS risulta più ampio rispetto a quelle soggette alla disciplina FATCA.

In particolare, ai fini della normativa CRS, sono considerate istituzioni finanziarie anche le banche locali e le istituzioni finanziarie locali (come, ad esempio, talune fiduciarie o banche di credito cooperativo).

# Istituzioni finanziarie obbligate

Per delineare il perimetro delle istituzioni finanziarie italiane interessate, viene utilizzato il termine generale di “Istituzione finanziaria italiana”, che designa qualsiasi istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria situata al di fuori dell'Italia, nonché qualsiasi stabile organizzazione situata in Italia di un'istituzione finanziaria non residente in Italia.

In particolare sono individuate le seguenti categorie:

- le istituzioni di custodia;
- le istituzioni di deposito;
- le entità di investimento;
- le imprese di assicurazioni specificate.

L'ambito soggettivo delle istituzioni finanziarie soggette alla disciplina CRS risulta più ampio rispetto a quelle soggette alla disciplina FATCA.

In particolare, ai fini della normativa CRS, sono considerate istituzioni finanziarie anche le banche locali e le istituzioni finanziarie locali (come, ad esempio, talune fiduciarie o banche di credito cooperativo) escluse dal FATCA.

# Istituzione finanziaria locale secondo FATCA (1)

Secondo quanto stabilito nelle definizioni dell'art. 1 del DM 6 agosto 2015 «Italian Local Financial Institution» - Istituzione finanziaria locale italiana, designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;
- b) non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia;
- c) non deve sollecitare clienti titolari di conto fuori dall'Italia;
- d) deve essere soggetta, ai sensi della normativa italiana, a obblighi di comunicazione fiscale ovvero di applicazione di ritenute fiscali alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani;
- e) almeno il 98 per cento del valore complessivo dei conti mantenuti presso l'istituzione finanziaria deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ovvero in un altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine, si fa riferimento al valore dei conti all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello di riferimento;

## Istituzione finanziaria locale secondo FATCA (2)

f) fatte salve le disposizioni della seguente lettera g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di:

1) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente dell'Italia, compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia;

2) alcuna Non Participating Financial Institution (NPFI);

3) alcuna entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti;

g) entro il 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria adotta prassi e procedure per stabilire se mantiene un conto detenuto da una delle persone descritte alla precedente lettera f) e, se tale conto è rinvenuto, l'istituzione finanziaria comunica le informazioni su tale conto come se fosse una RIFI, ovvero chiude tale conto;



## Istituzione finanziaria locale secondo FATCA (3)

h) con riferimento ad ogni conto detenuto al 30 giugno 2014 da soggetti non residenti in Italia, l'istituzione finanziaria applica le procedure descritte nell'Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti al fine di identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account) o conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI) e chiude tutti i conti di questo tipo o comunica le informazioni come se fosse una RIFI;

i) ogni membro dell'Expanded Affiliated Group dell'istituzione finanziaria deve essere costituito o organizzato in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente numero b.1);

j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia.

## Banca locale secondo FATCA (1)

Analogamente al medesimo art. 1 «Italian Nonregistering Local Banks» - Banche locali italiane non tenute a registrarsi designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

a) è autorizzata e regolamentata dalla legge italiana a operare come banca;

b) svolge essenzialmente attività che consiste nel ricevere depositi ed erogare prestiti a clienti retail ad essa non collegati;

c) non ha una stabile organizzazione al di fuori dell'Italia. A questo fine una «stabile organizzazione» non include una sede che non sia pubblicizzata e che svolge solo attività amministrative e di supporto;

d) non sollecita clienti o titolari di conti al di fuori dell'Italia. A questo fine, la circostanza che la IFI operi attraverso un sito internet non indica che la stessa solleciti investitori o mantenga conti di fuori dell'Italia, a condizione che il sito non consenta l'apertura di conti, non indichi che la IFI mantiene conti per o fornisce servizi a non residenti, e non si rivolga o solleciti altrimenti clienti o titolari di conti statunitensi...

## Banca locale secondo FATCA (2)

e) non detiene attività in bilancio superiori a 175 milioni di dollari statunitensi e, se la stessa è membro di un Expanded Affiliated Group, questo non possiede attività superiori a 500 milioni di dollari statunitensi nei bilanci consolidati;

f) se è membro di un Expanded Affiliated Group, ciascun membro di tale gruppo è costituito in Italia e non ha una stabile organizzazione fuori dall'Italia.

# Istituzioni finanziarie obbligate ai fini CRS: le entità di investimento

Il decreto 28 dicembre 2015 definisce «Entità di investimento»:  
ogni entità:

1) che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o più delle seguenti attività o operazioni:

1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,

1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio,

1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi; ovvero

2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione.

Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

Non è un'entità di investimento un'entità non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera ff), numeri 4) 5), 6) e 7);

# Istituzioni finanziarie obbligate ai fini CRS: casi particolari

**Il decreto 28 dicembre 2015 ha elencato le istituzioni finanziarie obbligate alla comunicazione. In particolare si sottolinea il n. 14 («qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i);») cioè che sia un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni.**



**A differenza del FATCA il CRS, oltre alle categorie specificamente indicate alla lettera n) del decreto, prevede una categoria residuale secondo la quale l'istituzione finanziaria è considerata obbligata se detiene conti di deposito, conti di custodia ovvero sia un'entità di investimento con determinate caratteristiche.**



# Le holding nel FATCA e nel CRS

# Istituzioni finanziarie obbligate: le holding companies ai fini FATCA

**“Holding Company”** designa le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio *Expanded Affiliated Group*. Una società di persone o altra entità trasparente è considerata *holding company* se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più *Expanded Affiliated Group*.

**“Expanded Affiliated Group”** – designa un gruppo di entità in cui un’entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un’entità.

Sono considerate holding finanziarie in ogni caso quelle delle imprese di assicurazione:

«Impresa di assicurazioni specificata»: ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la **holding di una impresa di assicurazioni**, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti


## Caratteristiche dell'EAG

Secondo le Regulations statunitensi l'EAG ha la seguenti caratteristiche:

- 1) I suoi partecipanti possono essere società di capitali e soggetti diversi da queste (trust o società di persone ecc.);
- 2) L'entità capogruppo è generalmente costituita da una società di capitali, ma eccezionalmente anche da altri soggetti;
- 3) Ai fini del controllo è richiesto, per le società di capitali, il possesso di più del 50 % dei diritti di voto e del capitale della società, mentre per i soggetti diversi dalle società di capitale è necessario il possesso di più del 50% del capitale.




# Esempi di Expanded Affiliated Group (EAG) - 1




- A (società di capitali) detiene il 60% dei diritti di voto e del capitale B, C e D (società di capitali)
- B e C detengono il 55% dei diritti di voto e del capitale rispettivamente di E ed F (società di capitali)
- D controlla il 40% dei diritti di voto e del capitale di G (società di capitale)

Expanded Affiliated Group





## Esempi di Expanded Affiliated Group (EAG) - 2





- A (società di capitali) detiene il 60% del capitale di B (società diversa da società di capitale)
- A detiene il 49 % del capitale e dei diritti di voto di C (società di capitali)
- A detiene il 51 % dei diritti di voto e del capitale di D (società di capitale)
- B detiene il 51% del capitale e il 49% dei diritti di voto nella società di capitale E
- C detiene il 51 % del capitale di F (diversa da società di capitale)
- D detiene il 51% del capitale di G (diversa da società di capitale)

## Esempi di Expanded Affiliated Group (EAG) - 2




Expanded Affiliated Group 1

Expanded Affiliated Group 2



# Expanded Affiliated Group non finanziario - art. 6 comma 1 lett. b) DM 6/08/2015



1. nei precedenti 3 anni non più del 25% del reddito lordo dell'EAG è costituito da passive Income

2. non più del 5% del reddito lordo dell'EAG deriva da FI (escluse transazioni infragruppo)

3. non più del 25% del valore di mercato degli asset detenuti dall'EAG producono o possono produrre passive income e

4. ogni membro dell'EAG è un'istituzione finanziaria participating o compliant



## Esclusioni

L'entità sia membro di un gruppo non finanziario e ...(ii) sia una holding company ovvero un centro di tesoreria o una captive finance company le cui attività consistono essenzialmente nello svolgimento di una o più delle funzioni descritte, rispettivamente, nelle lettere c) ed e);

Segue

## Esclusioni

c) si considerano centri di tesoreria le entità la cui attività principale consiste nell'effettuazione di investimenti, operazioni di copertura, e transazioni finanziarie con o per membri del proprio Expanded Affiliated Group con lo scopo di:

- (i) gestire il rischio di variazioni di prezzo o di fluttuazioni valutarie rispetto a beni che sono o saranno detenuti dall'EAG;
- (ii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni di prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto a prestiti che sono stati o che saranno effettuati da parte di membri dell'EAG;
- (iii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni dei prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto ad attività o passività che devono essere registrate nel bilancio dell'EAG;
- (iv) gestire il capitale circolante dell'EAG;
- (v) agire in qualità di veicolo di finanziamento per prendere a prestito fondi per il suo EAG.

## Esclusioni

e) un'entità è una captive finance company se la sua attività principale consiste nell'effettuazione di investimenti (inclusa l'estensione di credito) o di operazioni di leasing con o per conto di fornitori, distributori, intermediari, franchisee, o clienti di tale entità o di qualsiasi membro del proprio Expanded Affiliated Group che è una Active NFFE.

# La definizione di passive income


Una definizione di passive income è contenuta nell'art. 167, comma 4, lett b) del TUIR. Cioè:

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- 4) redditi da leasing finanziario;
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo...;
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo.

A cui vanno aggiunti:


- a) plusvalenze derivanti da cessione/scambio degli elementi che producono passive income;
- b) plusvalenze da operazioni su valute estere
- c) contratti derivati del tipo “swap” con esecuzione differenziale (senza consegna sottostante)

# Istituzioni finanziarie obbligate: le holding companies ai fini FATCA





# La due diligence e la comunicazione dei dati in FATCA



# Istituzioni finanziarie obbligate: le holding companies ai fini CRS (1)

Il decreto 28 dicembre 2015 di attuazione della normativa CRS in Italia, a differenza del decreto ministeriale 6 agosto 2015, concernente la normativa FATCA, non ha previsto, tra le definizioni, le holding company. Tuttavia introduce un elemento residuale nell'elencazione delle «Financial Institution» italiane che fornisce elementi da utilizzare come discriminanti per stabilire i soggetti ricompresi e quelli esclusi dall'obbligo in esame.

**In CRS scompare il termine di “Expanded Affiliated Group” sostituito da quelle di «Entità collegata» che designa un'entità collegata ad un'entità ovvero due entità soggette a controllo comune.**

**A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità.**

**Resta tuttavia valida l'associazione delle holding alle entità di investimento come confermato da una faq dell'OCSE.**

# Istituzioni finanziarie obbligate: le holding companies ai fini CRS (2)

## 2. Holding Company or Treasury Centre of Financial Group


**In what circumstances, if any, will a holding company or treasury centre of a financial group have the status of Financial Institution under CRS?**

A holding company or treasury centre of a financial group will have the status of a Financial Institution if it meets the definition of Financial Institution provided in Section VIII, paragraph A. Thus, whether a holding company or treasury centre has the status of Financial Institution depends of the facts and circumstances, and in particular on whether it engages in the specified activities or operations of a Financial Institution (as defined in Section VIII, paragraph A.) even if those activities or operations are engaged in solely on behalf of Related Entities or its shareholders. An Entity that, for example, enters into foreign exchange hedges on behalf of the Entity's Related Entity financial group to eliminate the foreign exchange risk of such group, will meet the definition of Financial Institution provided that the other requirements of Investment Entity definition are met. A holding company will also meet the definition of Financial Institution, specifically, Investment Entity, if it functions as or hold itself out as an investment fund, private equity fund, venture capital fund, and similar investment vehicles if investors participate (either through debt or equity) in investment schemes through the holding company. See Commentary to Section VIII, paragraph 20.


**Anche per il CRS sono comunque considerate holding finanziarie in ogni caso quelle delle imprese di assicurazione:**

**«Impresa di assicurazioni specificata»:** ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la **holding di una impresa di assicurazioni**, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti

# Istituzioni finanziarie obbligate: le holding companies ai fini CRS



# La due diligence e la comunicazione dei dati nel CRS



# **Istituzioni finanziarie obbligate: le società di cartolarizzazione ai fini FATCA**

Le società veicolo non sono tenute agli obblighi ai fini FATCA se gli investimenti nei prodotti finanziari emessi dalle stesse sono detenuti esclusivamente tramite un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione.

**L'art. 1, comma 1, numero 7.2, lett. b4) del decreto 6 agosto 2015 specifica che rientrano fra i soggetti esclusi le società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, a condizione che:**

- a) il collocamento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione sia effettuato da una RIFI ovvero che i suddetti titoli siano depositati presso una RIFI; o**
- b) i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano venduti da questa ad una RIFI; o**
- c) i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti dalla medesima e mantenuti nel proprio attivo patrimoniale.**

# **Istituzioni finanziarie obbligate: le società di cartolarizzazione ai fini CRS**

**Il CRS non prevede le categorie di non reporting.**

**Tuttavia il Dipartimento delle Finanze in risposta a quesiti ha precisato che, al fine di evitare duplicazioni e in linea con quanto previsto dal paragrafo 71 del Commentario alla Sezione VIII del CRS, le società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 non sono tenute agli obblighi ai fini CRS limitatamente ai titoli emessi dalle medesime società e collocati presso gli investitori finali tramite un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione.**

# FINANCIAL INSTITUTIONS E NORMATIVE A CONFRONTO

Rif. ADR	Let. FATCA	Num. CRS	ARCHIVIO DEI RAPPORTI	FATCA	CRS
1	a	1	Banche	Banche	Banche
2	c	3	Poste italiane S.p.A.	Poste italiane S.p.A. (limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta)	Poste italiane S.p.A. (limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta)
3	o	12	Soggetti iscritti ai sensi dell'art. 106 T.U.B. come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010	Soggetti emittenti carte di credito	Soggetti emittenti carte di credito
4	k	10	Società di cartolarizzazione	Società di cartolarizzazione	Società di cartolarizzazione
5	m	-	Soggetti ex art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 141/2010 (Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico)	Holding la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group	N/A
6	-	-	Soggetti ex art. 112 T.U.B., commi 1-6 (Consorti e cooperative di garanzia collettiva di fidi già iscritti ai sensi dell'abrogato art. 155 T.U.B)	N/A	N/A
7	-	-	Cambiavalute	N/A	N/A
8	-	-	Soggetti ex art. 112, comma 7, del T.U.B. (Casse peota) NON PIU' TENUTE DAL 2015	N/A	N/A
9	-	-	Soggetti ex art. 128 quater T.U.B. (Agenti in attività finanziaria)	N/A	N/A
10	-	-	Addetti al commercio in oro	N/A	N/A
11	j	9	Istituti di moneta elettronica (IMEL)	Istituti di moneta elettronica (IMEL)	Istituti di moneta elettronica (IMEL)
12	d	4	Imprese di investimento (SIM)	Imprese di investimento (SIM)	Imprese di investimento (SIM)
13	g	7	Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento -	Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento -	Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. -



# FINANCIAL INSTITUTIONS E NORMATIVE A CONFRONTO

Rif. ADR	Let. FATCA	Num. CRS	ARCHIVIO DEI RAPPORTI	FATCA	CRS
14	e	5	Società di gestione del risparmio (SGR)	Società di gestione del risparmio (SGR)	Società di gestione del risparmio (SGR)
15	h	8	Società fiduciarie	Società fiduciarie	Società fiduciarie
16	-	14	Altri intermediari (comprese le holding)	N/A	qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere f) , g) , h) o i)
17	-	-	Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art.111 del T.U.B, come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010, modificato dall'art. 16 del d.lgs. n.218/2010	N/A	N/A
18	-	-	Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, comma 8, del T.U.B., come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010	N/A	N/A
19	f	6	Società ed Enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ex art. 23, commi 24 e 25, del decreto-legge n. 98/2011	le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonché le holding di tali imprese descritte al numero 5, lettera d);	le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le holding di tali imprese che presentano i requisiti di cui alla lettera i) ;
20	0	12	Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B., inserito dall'art. 33 del d.lgs. n. 11/2010	Emittenti di carte di credito	Emittenti di carte di credito

# FINANCIAL INSTITUTIONS E NORMATIVE A CONFRONTO

Rif. ADR	Lett. FATCA	Num. CRS	ARCHIVIO DEI RAPPORTI	FATCA	CRS
-	b	2	N/A	Società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
-	l	11	N/A	i trust che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), ii), quando il trust medesimo e' residente in Italia o il trustee e' una RIFI;	i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera f) o alla lettera h) , numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla lettera o) , numero 9), il trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
-	i	-	N/A	forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché enti di previdenza obbligatoria;	N/A
-	n	-	N/A	centri di tesoreria che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), del DM del 06/08/2015	N/A
-	p	13	N/A	le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle RIFI di cui alle lettere precedenti.	le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai numeri



# L'ambito oggettivo

## Ambito oggettivo

Per quanto riguarda il profilo oggettivo della normativa in esame, l'articolo 1, comma 2, del decreto descrive alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) i tipi di rapporti finanziari da identificare; nel dettaglio, vengono enucleate le definizioni di "Conto finanziario", "Conto di deposito", "Conto di custodia", "Quota nel capitale di rischio", "Contratto di assicurazione", "Contratto di rendita", "Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato".

Per quanto concerne le definizioni riportate, valgono le medesime considerazioni fatte con riferimento all'ambito oggettivo della disciplina FATCA.

Fa eccezione la facoltativa esclusione nella normativa FATCA, non prevista in quella CRS, dei conti preesistenti di persone fisiche con saldo o valore al 30 giugno 2014 pari o inferiore a USD 50.000 e dei conti nuovi di persone fisiche che siano conti di deposito e non superino il controvalore di USD 50.000 al 31 dicembre di ciascun anno.

# Ambito oggettivo

**Conto finanziario:** un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, che include il conto di deposito, il conto di custodia, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'entità di investimento, qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un conto escluso.

**Conto di deposito:** include qualsiasi conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

**Conto di custodia:** cioè un conto, che detiene una o più attività finanziarie, diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita, a beneficio di un terzo.

## Ambito oggettivo

**Quota nel capitale di rischio:** si intende una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria; nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

**Contratto di rendita:** cioè un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche nonché un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

# Ambito oggettivo

**Contratto di assicurazione:** cioè un contratto di assicurazione che ha un valore maturato. Sono esclusi i contratti di riassicurazione risarcitori tra due imprese di assicurazione nonché i contratti di assicurazione stipulati nel ramo danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005. Per **valore maturato** si intende il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto con alcune eccezioni.

## Ambito oggettivo: ulteriori differenze

**Ai fini della normativa CRS, in caso di chiusura di un conto in corso d'anno, occorre indicare solo la chiusura, mentre ai fini FATCA è necessario altresì indicare il saldo/valore del conto in prossimità della chiusura; ai fini CRS non è richiesto alcun reporting dei pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non aderenti, mentre invece tale reporting è richiesto ai fini FATCA.**

**Per quanto riguarda le informazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, mentre la normativa FATCA ha previsto una gradualità nella compilazione delle predette informazioni (infatti i dividendi, gli interessi e gli altri proventi devono essere comunicati nel 2016, mentre i corrispettivi lordi nel 2017), nel caso del CRS i dati sono tutti da comunicare a decorrere dal 2017 senza alcuna previsione di gradualità.**



# Ambito oggettivo

In sintesi, oltre ai dati dei titolari dei conti, i dati da comunicare sul rapporto finanziario sono:

- Il numero del conto
- Il saldo finale
- I pagamenti e gli accreditamenti relativi a:
  - Dividendi
  - Interessi
  - Altri proventi, compresi rendite, arretrati e pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non partecipanti
  - Corrispettivi lordi per vendita, riscatti e rimborsi

# **Ambito oggettivo**

## **Campi del tracciato record**

- **XXX501: Dividendi**
- **XXX502: Interessi**
- **XXX504: Altri proventi, compresi rendite, arretrati e pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non partecipanti**
- **XXX503: Corrispettivi lordi per vendita, riscatti e rimborsi**

# Ambito oggettivo

## Qualificazione dei pagamenti

Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le RIFI determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e **qualificazioni giuridiche** previste dalla **legislazione tributaria italiana** (in particolare artt. 23, 44 e 67 del TUIR).



La disposizione in oggetto stabilisce il principio secondo cui è necessario utilizzare la normativa italiana in materia tributaria (e anche alcune disposizioni del TUF) per **qualificare un pagamento**.

In tal senso è indifferente se il predetto pagamento sia sottoposto a ritenuta o sconti l'imposta sostitutiva in Italia ovvero sia esente da imposta.

Si configura in ogni caso l'obbligo di comunicazione

## Ambito oggettivo

### Qualificazione dei pagamenti

Gli importi da segnalare devono essere individuati secondo il “**principio di cassa**”, avuto riguardo alle somme che sono state pagate o accreditate nel periodo oggetto di comunicazione. Di conseguenza, **non rilevano** i redditi che sono solo maturati

# Ambito oggettivo

## Qualificazione dei pagamenti

### Importi da comunicare

Poiché il decreto ha stabilito esattamente quali sono gli importi da comunicare in relazione alle diverse tipologie di conto non devono essere comunicati per ogni tipologia:

- Proventi non coerenti con quanto stabilito dal decreto
- Proventi oggetto di segnalazione per altri rapporti.

Vedi esempio slide successiva

### Importi lordi o netti

Il decreto e il provvedimento fanno sempre riferimento all'importo lordo – senza specificare al lordo di quale quantità (es. spese, bolli, ecc.).

La locuzione “ ... *pagati o accreditati sul conto* ...”, farebbe propendere per la comunicazione del valore al lordo delle spese e al lordo dell'imposta.

A tali fini non rilevano eventuali imposte applicate all'estero. Ciò in linea con l'impostazione adottata dall'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione della ritenuta sui dividendi di fonte estera (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006).

# Ambito oggettivo

<b>Tipo Rapporto ADE</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo Rapporto Fatca/CRS</b>	<b>XXX501 Dividendi</b>	<b>XXX502 Interessi</b>	<b>XXX503 Corrispettivi lordi</b>	<b>XXXXA504 Altri Proventi</b>
<b>1</b>	<b>Conto Corrente</b>	<b>Depository Account</b>		<b>SI</b>		
<b>2</b>	<b>Conto Deposito Titoli e/o Obbligazioni</b>	<b>Custodial Account</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>3</b>	<b>Conto Deposito a Risparmio Libero/Vincolato</b>	<b>Depository Account</b>		<b>SI</b>		
<b>5</b>	<b>Gestione Collettiva del Risparmio</b>	<b>Financial Account</b>				<b>SI</b>
<b>7</b>	<b>Certificati di Deposito e Buoni Fruttiferi</b>	<b>Depository Account</b>		<b>SI</b>		
<b>9</b>	<b>Conto Terzi Individuale Globale</b>	<b>Depository Account</b>		<b>SI</b>		
<b>11</b>	<b>Cessione Indisponibile</b>	<b>Depository Account</b>		<b>SI</b>		
<b>14</b>	<b>Contratti Derivati</b>	<b>Custodial Account</b>				<b>SI</b>
<b>15</b>	<b>Carte di Debito / Credito</b>	<b>Depository Account solo per prepagate e con IBAN</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>22</b>	<b>Partecipazioni</b>	<b>Financial Account/Equity Interest</b>				<b>SI</b>

## Ambito oggettivo

### Conto deposito titoli e obbligazioni, Gestione patrimoniale e Rapporto fiduciario

<b>Tipo Rapporto ADE</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo Rapporto Fatca/CRS</b>	<b>XXX501 Dividendi</b>	<b>XXX502 Interessi</b>	<b>XXX503 Corrispettivi lordi</b>	<b>XXX504 Altri Proventi</b>
<b>2</b>	<b>Conto Deposito Titoli e/o Obbligazioni</b>	<b>Custodial Account</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
	<b>Azioni</b>		<b>SI</b>		<b>SI</b>	
	<b>Obbligazioni</b>			<b>SI</b>	<b>SI</b>	
	<b>PCT</b>					<b>SI</b>
	<b>Prestito titoli (art. 44, co. 1, g-ter TUIR)</b>					<b>SI</b>

In tabella sono indicati i principali prodotti del conto deposito titoli e obbligazioni.  
 Per ogni prodotto sono specificati i campi da compilare.  
 In particolare .....

# **Ambito oggettivo**

## **Conto deposito titoli e obbligazioni**

### **Azioni**

I titoli azionari possono produrre:

- dividendi da indicare al lordo nel campo XXX501;
- cessioni o rimborsi di cui va indicato il corrispettivo lordo nel campo XXX503

In linea teorica andrebbero comunicato le eventuali plusvalenze ex art. 67, co. 1 del TUIR.

Tuttavia, attese le difficoltà operative a carico degli operatori finanziari nella determinazione delle plusvalenze, si ritiene sufficiente la comunicazione del corrispettivo lordo, comprensivo delle eventuali plusvalenze.



# **Ambito oggettivo**

## **Conto deposito titoli e obbligazioni**

### **Obbligazioni**

I titoli obbligazionari possono produrre:

- interessi di cui va indicato l'importo lordo della cedola nel campo XXX502;
- cessioni o rimborsi di cui va indicato il corrispettivo lordo nel campo XXX503.

In linea teorica andrebbero comunicato le eventuali plusvalenze ex art. 67, co. 1 del TUIR.

Tuttavia, attese le difficoltà operative a carico degli operatori finanziari nella determinazione delle plusvalenze, si ritiene sufficiente la comunicazione del corrispettivo lordo.

L'art. 2, comma 2, del d.lgs n. 239/1996 stabilisce che «L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata ..... nei trasferimenti dei titoli di cui all'art. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

Pertanto, in analogia con quanto stabilito per la Direttiva Risparmio non sono da considerarsi oggetto di segnalazione anche i ratei di interessi maturati nel periodo di possesso antecedente al trasferimento.

# **Ambito oggettivo**

## **Quote o azioni di OICR**

Sia per le partecipazioni detenute direttamente (ossia quelle non dematerializzate sottoscritte direttamente o per il tramite di altro soggetto che agisce in nome e per conto dell'investitore finale) che per le partecipazioni detenute in un conto di custodia (ossia quelle dematerializzate, ad esempio le azioni di ETF, nonché le partecipazioni non dematerializzate sottoscritte tramite altro soggetto che agisce in nome proprio e per conto del cliente finale), si ritiene debba essere utilizzato il codice XXX504. Ciò ai fini sia della segnalazione dell'ammontare complessivo delle distribuzioni di capitale e di proventi sia del corrispettivo lordo derivante dalla cessione delle partecipazioni.

## **Ambito oggettivo**

### **Operazioni di pronti contro termine**

Con il codice XXX504 deve essere comunicato l'importo totale lordo dei proventi, determinato applicando i criteri di cui all'art. 45, comma 1, quinto e sesto periodo, del TUIR (ossia, sostanzialmente, la differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli, al netto degli interessi e degli altri proventi dei titoli che siano maturati durante il periodo di durata del rapporto).

### **Operazioni di prestito titoli**

Deve essere segnalato con il codice XXX504 il compenso lordo pagato o accreditato in relazione all'operazione di prestito. Non deve essere comunicato il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli maturati nel periodo di durata del rapporto in quanto si tratta di somme che non sono "pagate" o "accreditate" in relazione al conto finanziario.

## **Ambito oggettivo**

### **Contratti di assicurazione aventi un valore maturato e i contratti di rendita**

con il codice XXX504 deve essere comunicato l'ammontare lordo pagato o accreditato in sede di riscatto (che comprende anche il valore dei premi pagati), nonché l'importo lordo di eventuali proventi pagati o accreditati in relazione ai suddetti contratti.

### **Contratti derivati**

Con il codice XXX504 deve essere segnalato l'importo lordo dei redditi pagati o accreditati, determinato applicando i criteri di cui all'art. 68, comma 8, del TUIR. In altri termini, detto importo è costituito dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti in relazione a detti contratti. Nel caso in cui l'istituzione finanziaria non sia in grado di determinare i suddetti redditi, in via subordinata, si è dell'avviso che possa essere segnalato l'importo totale nozionale dei contratti chiusi nell'anno o, nel caso di derivati di importo variabile nella durata e nell'esecuzione del contratto, il valore nozionale residuo alla chiusura del contratto.

# **Ambito oggettivo**

## **le partecipazioni e il cash pooling**

### **Le partecipazioni**

Con il codice XXX504 devono essere indicate le partecipazioni cioè gli investimenti attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di quote sociali o di azioni. Anche se queste producono interessi o altre tipologie di proventi ovvero possono produrre ricavi a seguito della cessione per semplificazione è stato deciso di inserirle come altri proventi (vedi la Tabella di correlazione codici Archivio dei rapporti >> importi FATCA – CRS pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).

### **Il cash pooling**

Con il codice XXX504 devono essere indicati i proventi derivanti da un contratto di cash pooling in quanto il contratto deve contenere necessariamente fra le altre l'indicazione relativa all'ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune, nonché sulle modalità con cui gli interessi verranno corrisposti. Anche in questo caso per motivi di semplificazione la voce da compilare è quella degli altri proventi.



# La due diligence

# **La due diligence**

## **I conti preesistenti di persone fisiche**

**Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante (saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 che non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD)**

### ***Il residence address test***

Tale procedura rappresenta una notevole agevolazione rispetto alla normativa FATCA.

In pratica qualora negli archivi delle istituzioni finanziarie sia riportato, sulla base di prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica, l'istituzione finanziaria può considerare, ai fini fiscali, tale persona residente nella giurisdizione in cui si trova l'indirizzo.

# **La due diligence**

## **I conti preesistenti di persone fisiche**

**Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante (saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 che non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD)**

Alternativa al *residence address test*

Qualora avvenga un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'istituzione tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere conoscenza del fatto che le suddette prove documentali sono inesatte o inattendibili, tale istituzione deve acquisire un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se posteriore, entro 90 giorni dalla notifica o dalla scoperta di tale cambiamento. Se l'istituzione finanziaria non è in grado di ottenere la suddetta autocertificazione entro la data prefissata, la stessa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici.



# La due diligence

## I conti preesistenti di persone fisiche

**Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante (saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 che non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD)**

Nel diverso caso in cui l'istituzione non disponga *ab origine* di tale supporto documentale o scelga di non avvalersi del risultato della verifica del *residence address test*, la stessa deve effettuare una ricerca negli archivi elettronici, finalizzata all'individuazione di specifici indizi, (identificazione del titolare del conto come residente in una giurisdizione estera; attuale indirizzo postale o di residenza in una giurisdizione estera; uno o più numeri telefonici in una giurisdizione estera e nessun numero telefonico italiano; ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera; ordine di fermo posta o indirizzo "c/o" in una giurisdizione estera).

# La due diligence

## I conti preesistenti di persone fisiche

**Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante (saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 che superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD)**

In presenza di **conti preesistenti di importo rilevante** (un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo corrispondente a 1.000.000 USD), viene prevista una **procedura di verifica rafforzata**, in considerazione della maggiore entità del rischio di evasione da parte dei contribuenti interessati: l'istituzione finanziaria deve infatti avviare la procedura con la ricerca nei propri archivi elettronici di eventuali indizi di residenza in una giurisdizione estera.

# **La due diligence**

## **I conti preesistenti di persone fisiche**

**Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante (saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 che superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD)**

**In sintesi devono essere svolte le seguenti attività:**

- **In ogni caso una ricerca sugli archivi elettronici volta a verificare la presenza di indizi di estero-residenza**
- **Nel caso di insufficienza della ricerca una ricerca sugli archivi cartacei (generalmente la documentazione acquisita negli ultimi 5 anni)**
- **La richiesta al responsabile del rapporto dell'istituzione finanziaria circa la conoscenza effettiva che il titolare del conto sia una persona oggetto di comunicazione**
- **Negli anni successivi occorre effettuare solo la richiesta al responsabile del rapporto**

# **La due diligence**

## **I conti preesistenti di persone fisiche**

### **Termini**

La *due diligence* dei conti preesistenti di importo non rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017, mentre per quelli di importo rilevante la data ultima è anticipata al 31 dicembre 2016. I conti preesistenti di persone fisiche, di importo rilevante e di importo non rilevante, identificati come conti oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione, poiché, ad esempio, trasferisce la propria residenza ai fini fiscali in Italia o in uno Stato estero non oggetto di comunicazione.

# La due diligence

## I nuovi conti di persone fisiche

Per quanto concerne i nuovi conti di persone fisiche, la *due diligence* prevede che l'istituzione finanziaria italiana è tenuta ad acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione. Tale autocertificazione deve in ogni caso essere valutata nel contesto di tutte le informazioni raccolte in sede di apertura del conto finanziario, ivi compresa la documentazione raccolta ai sensi della procedura antiriciclaggio.

## **La due diligence**

### **I nuovi conti di persone fisiche**

**Qualora dovessero emergere circostanze nuove che inducano l'intermediario a ritenere che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, è necessario acquisire un'altra autocertificazione che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali; in alternativa l'istituzione finanziaria può chiedere una ragionevole spiegazione ed una documentazione di supporto all'originaria autocertificazione.**

# **La due diligence I conti preesistenti di persone fisiche Semplificazione**

**Per quanto riguarda la due diligence sui conti di importo rilevante è prevista un'importante semplificazione, cioè la possibilità per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, ai fini CRS, ma non ai fini FATCA, “di applicare le procedure di due diligence previste per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché le procedure di due diligence previste per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Tali opzioni possono essere esercitate anche, separatamente, per specifiche categorie o gruppi chiaramente identificati di conti finanziari” (Allegato A, Sez. I, lett. e), d.m. 28 dicembre 2015).**

# **La due diligence**

## **La definizione di entità oggetto di comunicazione**

**Il decreto ministeriale stabilisce che per persona oggetto di comunicazione si intende qualsiasi persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione che è una entità ivi residente, cioè una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione, purché diversa da:**

- **una società di capitali i cui titoli sono scambiati in uno o più mercati regolamentati;**
- **da una società di capitali che è un'entità collegata alla precedente società;**
- **da un'entità statale;**
- **da un'organizzazione internazionale;**
- **da una banca centrale o da un'istituzione finanziaria**



# **La due diligence**

## **La definizione di entità oggetto di comunicazione**

### **Entità non finanziaria attiva e passiva**

Una volta delimitato l'ambito delle entità non finanziarie, ai fini della due diligence e dei successivi obblighi di comunicazione diventa essenziale determinare se un'entità non finanziaria debba considerarsi attiva o passiva.

Il decreto stabilisce in primo luogo il concetto di entità non finanziaria attiva individuando per differenza quelle passive.

Un'entità non finanziaria attiva diversa da quelle precedentemente delineate deve rispettare tutte le condizioni previste dalla lettera ff) dell'art. 1 del decreto, altrimenti viene considerata un'entità non finanziaria passiva.

# **La due diligence**

## **La definizione di entità oggetto di comunicazione**

**Entità non finanziaria attiva: alcune condizioni di cui alla lettera ff) dell'art. 1 del decreto**

- 1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità non finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;**
- 2) il capitale dell'entità non finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'entità non finanziaria è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;**
- 3) l'entità non finanziaria è un'entità statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;**

# **La due diligence**

## **La definizione di entità oggetto di comunicazione**

### **Il concetto di reddito passivo**

**Non esistendo una definizione ovvero una disposizione di reddito passivo nella legislazione italiana, si deve far ricorso alla definizione di «passive income».**

**Definizione generale:**

**“Passive income is an income received on a regular basis, with little effort required to maintain it. The American Internal Revenue Service categorizes income into three broad types, active income, passive income, and portfolio income. It defines passive income as only coming from two sources: rental activity or "trade or business activities in which you do not materially participate”.**

# **La due diligence**

## **La definizione di entità oggetto di comunicazione**

### **Il concetto di reddito passivo**

Riferendosi al concetto di passive income si possono individuare i redditi che rientrano nel concetto di reddito passivo, come ad esempio:

- I dividendi, gli interessi, i canoni di locazione, i diritti di sfruttamento dei brevetti;
- Le rendite;
- i redditi derivanti da cessioni derivanti dal trasferimento della proprietà di beni che danno luogo ai suddetti redditi passivi come la cessione di immobili locati;
- I redditi eccedenti le perdite che derivano da transazioni aventi ad oggetto beni;
- Le somme ricevute in base a un contratto di assicurazione per la quale è misurato un valore maturato (CVIC);

## **La due diligence**

### **I conti preesistenti di entità**

**Per i conti preesistenti di entità, la verifica è volta a determinare se il conto sia detenuto da una o più entità oggetto di comunicazione o da entità non finanziarie passive, controllate da una o più persone oggetto di comunicazione. Fanno eccezione i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD (cd. conti sotto-soglia) e fintanto che non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.**

# **La due diligence**

## **I conti preesistenti di entità**

**Al superamento della soglia viene stabilita una sequenza di adempimenti per l'operatore finanziario.**

**Il primo passo consiste nella individuazione della residenza dell'entità. A tal fine la prima operazione consiste nella verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela, ivi comprese le informazioni raccolte in conformità alle procedure antiriciclaggio.**

**Tra le informazioni che indicano che la persona giuridica titolare del conto è residente in una giurisdizione estera rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una giurisdizione estera.**

# **La due diligence**

## **I conti preesistenti di entità**

**Una volta stabilito che l'entità è una persona oggetto di comunicazione bisogna verificare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva.**

**In questo caso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che ne esercitano il controllo e la residenza fiscale di dette persone**

# **La due diligence**

## **I conti preesistenti di entità**

**Qualora almeno una di queste persone sia una persona oggetto di comunicazione, tale conto deve essere identificato come conto oggetto di comunicazione, anche se la residenza dell'entità non finanziaria passiva sia localizzata in una giurisdizione che non è oggetto di comunicazione.**

**In particolare, per determinare la “natura” dell'entità, l'istituzione finanziaria deve acquisire un'autocertificazione dall'entità medesima titolare del conto, a meno che, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che la stessa sia un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento, gestita professionalmente da un'altra istituzione finanziaria, di una giurisdizione non partecipante.**



# **La due diligence I conti preesistenti di enti Termini**

**I termini entro i quali deve essere effettuata la procedura di adeguata verifica dei conti preesistenti di entità, per i conti, che al 31 dicembre 2015 superino un importo in euro corrispondente a 250.000 USD (cd. conti sopra-soglia) è il 31 dicembre 2017.**

**Per quelli che lo diventano al 31 dicembre di qualsiasi anno successivo, tale procedura deve essere conclusa entro la fine dell'anno solare immediatamente seguente.**

# **La due diligence I nuovi conti di entità**

**Per i nuovi conti di entità, le istituzioni finanziarie italiane devono determinare lo status del titolare del conto, acquisendo un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione, che consenta a dette istituzioni di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione, in base alle informazioni acquisite in relazione all'apertura del conto, ivi comprese quelle in materia di antiriciclaggio.**

## Differenze fra FATCA e CRS (1)

1. Ai fini FATCA, le Financial Institutions devono registrarsi all'IRS, al fine di ottenere il global intermediary identification number (cd. GIIN). Invece, ai fini CRS, non vi è alcun obbligo di registrazione per essere considerati "CRS compliant".
2. L'ambito soggettivo delle istituzioni finanziarie soggette alla disciplina CRS risulta più ampio rispetto a quelle soggette alla disciplina FATCA. In particolare, ai fini della normativa CRS, sono considerate istituzioni finanziarie anche le banche locali e le istituzioni finanziarie locali (si pensi, ad esempio, a talune fiduciarie o banche di credito cooperativo).
3. La normativa FATCA individua talune sottocategorie di "Non-Reporting financial Institution" quali le "Deemed-Compliant Financial Institutions" o le "Exempt Beneficial Owners", il CRS non individua tali sottocategorie, limitandosi a distinguere tra "Reporting Financial Institutions" o "Non – Reporting Financial Institutions".
4. Sostanziale coincidenza tra il CRS e il FATCA, con la sola eccezione rappresentata dalla facoltativa esclusione della normativa FATCA, non prevista nella normativa CRS, dei conti preesistenti di persone fisiche con saldo o valore al 30 giugno 2014 pari o inferiore a USD 50.000 e dei conti nuovi di persone fisiche che siano conti di deposito e non superino il controvalore di USD 50.000 al 31 dicembre di ciascun anno.

## Differenze fra FATCA e CRS (2)

5. Con riferimento alla due diligence sugli enti, sia per conti preesistenti sia per conti nuovi, a differenza della normativa FATCA, la normativa CRS considera quale ente non finanziario passivo gli enti di investimento localizzati in una giurisdizione non aderente al CRS (id est, giurisdizioni diverse da quelle individuate nell'Allegato C al Decreto).
6. Altro rilevante profilo di differenziazione tra la normativa FATCA e CRS concerne la due diligence “rafforzata” che deve essere effettuata al fine di identificare i soggetti controllanti enti non finanziari passivi. Ai fini CRS, difatti, è necessario tenere conto delle raccomandazioni del GAFI e, in particolare, delle raccomandazioni del 2012. Si nota come, a differenza della normativa FATCA, la quale rinvia alla procedura prevista dal d.lgs. n. 231/2007, la normativa CRS prevede criteri più stringenti.
7. Ai fini della normativa CRS, in caso di chiusura di un conto in corso d'anno, occorre indicare solo la chiusura, mentre ai fini FATCA è necessario altresì indicare il saldo/valore del conto in prossimità della chiusura.
8. Ai fini CRS non è richiesto alcun reporting dei pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non aderenti, mentre invece tale reporting è richiesto ai fini FATCA.



# La comunicazione dei dati

# Schema degli adempimenti FATCA

1) DUE DILIGENCE  
CLIENTELA

→ Verifica nei propri archivi di rapporti con soggetti cittadini U.S.A. sia PF che legal entities (se il beneficiario effettivo sia U.S. person) in base agli U.S. indicia (regole del decreto ministeriale e allegato I)

2) INDIVIDUAZIONE  
TIPOLOGIA RIFI

→ In presenza di clienti U.S. person verificare se l'ente finanziario è una RIFI ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 7.1 del D.M. → obbligo acquisizione GIN (portale l'IRS)

3) INDIVIDUAZIONE  
RAPPORTI  
FINANZIARI

→ Sussistendo le precedenti condizioni è necessario verificare se abbia instaurato un rapporto rilevante FATCA (art.1, comma 1, nn. 14-22 del D.M. e par. 3.7 all. n. 2 al provv. AdE 7 agosto 2015)


4) REPORTING

→ Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate in base al provv. 7 agosto 2015 e relativi allegati

5) CORREZIONE  
A SEGUITO  
DI ESITI USA

→ In base al competent authority arrangement gli USA trasmettono all'Italia le difformità e gli errori per la loro correzione da parte degli operatori. Le modalità sono definite dal provv. 26 luglio 2016

# FATCA Reporting



## Termini – Provv. AdE 7 agosto 2015

1) ENTRO I TERMINI  
(30 aprile)

I dati sono acquisiti e inviati entro il 30 settembre agli Stati Uniti

2) ENTRO 15 GG.  
SUCCESSIVI ALLA  
SCADENZA DEL  
TERMINE

1) la RIFI invia per la prima volta le informazioni

2) la RIFI ha inviato dati in precedenza, il successivo invio deve comunque comprendere tutte le posizioni

In entrambi i casi i dati sono trasmessi agli U.S.A. entro il 30/9

3) OLTRE I 15 GG.

Sono ammessi solo invii di tipo integrativo o di annullamento di singole posizioni. Dette informazioni saranno trasmesse agli U.S.A. dopo il 30 settembre

4) FEEDBACK U.S.A.

Provv. 26/7/2016 definisce modalità e termini



## Provv. del 26/7/2016 – Esiti pervenuti dall'IRS

- Provvedimento attuativo del Competent Authority Agreement (CAA) e del punto 5.6 del provvedimento 7 agosto 2015
- L'Agenzia delle entrate, ricevuta la notifica di cui al punto 1.1 dall'Autorità fiscale degli Stati Uniti, comunica alla RIFI interessata la segnalazione di errore minore e amministrativo ovvero di grave non conformità
- La comunicazione di non conformità avviene mediante PEC

# Prov. del 26/7/2016 – Esiti pervenuti dall'IRS

## CORREZIONE DEGLI ERRORI NOTIFICATI ALLA RIFI

3.1. Gli errori possono essere corretti:

- a) a seguito delle comunicazioni di cui al punto 1 ovvero
- b) su iniziativa spontanea della RIFI.

3.2. La correzione degli errori avviene mediante trasmissione di un file, utilizzando l'infrastruttura informatica SID e secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del provvedimento 7 agosto 2015.

3.3. La trasmissione della comunicazione correttiva, da parte della RIFI, degli errori di cui al punto 3.1.a) avviene:

- a) in caso di errore minore e amministrativo, entro 90 giorni dalla data di ricezione della PEC;
- b) in caso di grave non conformità, entro 16 mesi dalla data di ricezione della PEC.

# Prov. del 26/7/2016 – Esiti pervenuti dall'IRS

## Categorie di non conformità

### 1. Grave:

- a) su segnalazione dell'autorità in merito alla mancata comunicazione dei conti o del pagamento a NPFI (istituzioni finanziarie non partecipanti)
- b) Mancata correzione tempestiva (entro 120 gg. a regime)
- c) Altre non conformità specificamente previste dall'IGA

### 2. Errori amministrativi o altri errori minori → tutti quelli che non sono errori gravi

# Competent Authority Arrangement – Punto 4.4

## Periodo transitorio

4.4.1 Le Autorità Competenti considerano gli anni 2014 e 2015 un periodo di transizione ai fini dell'applicazione e amministrazione dei requisiti relativi alla raccolta di dati, alla due diligence, alla comunicazione delle informazioni, allo scambio automatico di informazioni, all'applicazione della ritenuta descritti nell'IGA. Ciascuna Autorità Competente terrà conto degli sforzi in buona fede compiuti dall'altra, oltre che dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e dalle istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1.1.2, in relazione a ciascuno dei suddetti requisiti durante tale periodo di transizione tendente all'applicazione.

4.4.2 Il periodo di transizione di cui al Paragrafo 4.4.1 può essere prorogato per iscritto tramite una decisione congiunta delle Autorità Competenti.

# Suggerimenti per evitare alcune notifiche di errore

Migliorare la qualità del dato e minimizzare le notifiche di errore da parte di IRS maggiore cura nella compilazione dei dati che riguardano:

- Formato degli identificativi (DocRefId): attenersi alle specifiche di formattazione, in particolare deve essere MAIUSCOLO.
- Formato TIN: attenersi alle specifiche di formattazione, in particolare deve essere MAIUSCOLO.
- Formato GIIN: attenersi alle specifiche di formattazione, in particolare deve essere MAIUSCOLO.
- Denominazione diversa da quella registrata su IDES per l'ottenimento dei GIIN.
- TIN italiano (Codice fiscale) non richiesto in alcune circostanze.
- Presenza di caratteri non ammessi.

# FATCA XML SCHEMA 2.0

- Operativo dal 1° gennaio 2017, in relazione al reporting dei dati 2016
- Per l'eventuale correzione spontanea o su notifica IRS dei dati 2015 e 2014 occorre, quindi, far riferimento allo Schema v. 1.1
- Publication 5124 (08-2016) Catalog Number 65544H Department of the Treasury Internal Revenue Service – DRAFT Version

## FATCA XML SCHEMA 2.0 – WHAT’S NEW


CAMPO	NATURA	DESCRIZIONE	NOTE
<b>AccountClosed NEW</b>	OPTIONAL	Allows a financial institution to declare the account status as closed.	L’elemento è di tipo boolean e può valere true/false. nn Withholding Agent non deve compilare l’elemento.
<b>Account Holder Type UPDATED</b>	REQUIRED	If the account holder is an organization and identifies an entity account holder or payee Update to the FATCA account holder type enumeration codes.	Introdotta un valore FATCA106, da non utilizzare per il reporting all’IRS
<b>Account Number Type UPDATED</b>	OPTIONAL	Allows a financial institution to declare account number formats, such as IBAN and OSIN	FATCA 2.0 arricchisce l’elemento AccountNumber con un attributo AccountNumberType da utilizzare per il specificare il tipo del numero di conto.
<b>AdditionalData NEW</b>	OPTIONAL	Provides additional text information for an account report. Can be used in reciprocal report	Questo nuovo elemento non si applica allo reporting FATCA verso IRS
<b>CARRef NEW - ONLY IGA 2 MODEL REPORTING</b>	OPTIONAL	Links account reports submitted in response to a Competent Authority Request (CAR) to the original pooled report from a financial institution from a Model 2 IGA jurisdiction.	Questo nuovo elemento riguarda solamente il report di tipo Model 2 e quindi non si applica al caso dell’Italia.
<b>FilerCategory NEW</b>	OPTIONAL	Identifies the filer category code for a reporting financial institution and/or sponsor.	Questo elemento tiene conto della nuova Form 8966/2016 in particolare della Part I in cui vanno compilate le informazioni di Identificazione della natura giuridica del Filer (Reporting FI /Sponsor)
<b>NilReport NEW</b>	CHOISE	Indicates a reporting financial institution has no accounts to report.	Questo è un nuovo elemento elemento che specifica che una Reporting FI non ha rapporti finanziari da comunicare o che una Direct Reporting NFFE (o una Sponsored Direct Reporting NFFE) non ha Substantial Owner statunitensi da comunicare.
<b>Payment Type Description NEW</b>	OPTIONAL	Provides text description for payment types.	È stato inserito Payment, mentre è stato introdotto un nuovo elemento, PaymentTypeDesc che però non è oggetto di reporting FATCA.
<b>Substantial Owner</b>	ELEMENT	Allows a filer to name a substantial owner as an	L’elemento Substantial Owner viene modificato nella

# La comunicazione dei dati


1. La piattaforma da utilizzare per la trasmissione dei dati è il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID)
2. Registro Elettronico degli indirizzi per lo scambio dati internazionale
3. Certificato di firma contenuto nel software «Sid Gestione flussi CRSDAC2»
4. Verifica formale presso l'operatore finanziario consistente in verifica della validità del flusso XML rispetto all'ultima versione dello Schema XSD rilasciato dall'OECD per lo scambio CRS e verifica di correttezza formale di tutti i codici fiscali italiani presenti nel messaggio.
5. Verifica del flusso cioè della correttezza ed esistenza in Anagrafe tributaria del Codice fiscale della IFI inviante presente nel Messaggio e verifica di corrispondenza di questo con il Codice fiscale del soggetto firmatario e inviante nonché verifica di conformità del flusso acquisito rispetto all'ultima versione del software di controllo pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.
6. Al momento dell'accoglienza anche la verifica ed esistenza in Anagrafe tributaria di ogni singolo codice fiscale (TIN italiano).



# Controllo formale client



# Controllo in sede di accoglienza




# **La comunicazione dei dati**

## **I tipi di comunicazione**

1. Comunicazione di nuovi dati.
2. Comunicazione sostitutiva di nuovi dati (da utilizzare solamente nelle comunicazioni nei termini).
3. Comunicazione di assenza di dati da comunicare.
4. Comunicazione correttiva/annullamento di dati già inviati, in cui saranno indicati i singoli documenti da correggere/annullare (da utilizzare solamente nelle comunicazioni effettuate oltre il quindicesimo giorno dal termine di scadenza previsto per la comunicazione annuale).

# Cronogramma comunicazioni



# **La comunicazione dei dati**

## **Comunicazione di nuovi dati**

L'invio annuale di nuovi dati per lo specifico anno di riferimento viene effettuato entro il termine di scadenza comprensivo dei 15 giorni di proroga. In tal caso, l'IFI dovrà produrre un unico file che contenga i rapporti finanziari dei soggetti che risiedono nelle giurisdizioni oggetto di comunicazione di cui all'allegato C del Decreto Ministeriale del 28/12/2015.

Nel periodo indicato, eventuali invii di nuovi dati successivi al primo devono essere effettuati mediante le previste Comunicazioni sostitutive di nuovi dati. Per evitare errori nella cronologia delle acquisizioni, eventuali invii successivi al primo devono essere effettuati solo dopo la ricezione dell'esito (ricevuta) dell'invio precedente. Per ciascun invio è in ogni caso verificata l'univocità nel tempo e nello spazio degli identificativi (MessageRefId e DocRefId) e pertanto non potranno essere utilizzati gli stessi identificativi utilizzati in eventuali invii precedenti accolti con esito positivo.

## **La comunicazione dei dati**

### **Comunicazione di nuovi dati**

Le comunicazioni precedenti, ove sostituite da una nuova comunicazione acquisita con esito positivo, non saranno prese in considerazione nell'ambito dello scambio automatico con le autorità competenti delle giurisdizioni estere; conseguentemente, non potranno essere oggetto di successive modifiche con invii di tipo correttivo o di annullamento di singoli documenti, né di annullamenti dell'intera comunicazione.

L'IFI che effettuerà per la prima volta una Comunicazione di nuovi dati oltre la data di scadenza, ma comunque nei 15 giorni successivi, in caso di esito positivo dei controlli in fase di accoglienza riceverà una segnalazione di tardività evidenziata nella ricevuta. Il file sarà comunque accettato e inviato dall'Agenzia delle Entrate alle autorità competenti delle giurisdizioni estere.

# **La comunicazione dei dati**

## **Comunicazione sostitutive di nuovi dati**

Quando una IFI, dopo aver inviato una prima Comunicazione di nuovi dati per l'anno di riferimento, rilevi in essa degli errori o omissioni, entro il quindicesimo giorno dal termine di scadenza previsto per la comunicazione annuale può utilizzare la speciale comunicazione definita “Comunicazione sostitutiva di nuovi dati”, con la quale si invalida l'intera precedente comunicazione sostituendola con la nuova.

La Comunicazione sostitutiva di nuovi dati ha le seguenti caratteristiche:

- è valida ed accettata solamente se inviata entro il quindicesimo giorno dal termine di scadenza previsto per la comunicazione annuale;
- si differenzia dalla Comunicazione di nuovi dati, poiché in essa è esplicitamente riferito l'identificativo del messaggio immediatamente precedente che intende annullare. Questa informazione deve essere riportata nell'apposito elemento CorrMessageRefId del MessageSpec.

E' possibile comunicare una successione di Comunicazioni sostitutive di nuovi dati solamente dopo avere inviato una Comunicazione di nuovi dati, sapendo che l'ultima comunicazione annulla solamente la precedente e solamente nei termini.

# **La comunicazione dei dati**

## **Comunicazione di assenza di dati**

**Nel caso in cui l'IFI non abbia dati da comunicare, è tenuta ad inviare nei termini una Comunicazione di assenza di dati da comunicare.**

**Tale tipo di comunicazione non sarà accolta oltre tali termini, se l'IFI ha inviato precedentemente una comunicazione di nuovi dati riferita allo stesso periodo. In questo caso l'IFI dovrà inviare una comunicazione correttiva di annullamento di intero messaggio come previsto nelle comunicazioni di annullamento oltre i termini e successivamente una comunicazione di assenza di dati da comunicare.**



# La comunicazione dei dati

## Esempi di comunicazione di dati nei termini (compresi i 15 giorni)

**Esempio 1:** un IFI invia una prima Comunicazione di nuovi dati, Messaggio 1, e successivamente una seconda Comunicazione sostitutiva di nuovi dati, Messaggio 2, nei termini. In questo caso, alle giurisdizioni di competenza saranno inviati solo i dati contenuti nel Messaggio 2.

### Messaggio1

Reporting FI	= X
Anno di riferimento	= 2017
Tipo comunicazione	= New data
MessageRefId	= 000001
Data invio	= 05 aprile 2018
Ricevuta	= Accolto

- Scadenza al 30 aprile
- Ulteriore termine 15 maggio

### Messaggio2

Reporting FI	= X
Anno di riferimento	= 2017
Tipo comunicazione	= New data
MessageRefId	= 000002
CorrMessageRefId	= 000001
Data invio	= 15 aprile 2018
Ricevuta	= Accolto

# La comunicazione dei dati

## Esempi di comunicazione di dati nei termini (compresi i 15 giorni)

**Esempio 2:** Una IFI invia entro il termine una prima Comunicazione di Nuovi dati, Messaggio 1, e successivamente una Comunicazione sostitutiva di Nuovi dati, Messaggio 2, oltre il termine ma entro i quindici giorni successivi. Anche in questo caso, alle giurisdizioni di competenza saranno inviati solo i dati contenuti nel Messaggio 2.

### Messaggio1

Reporting FI	= X
Anno di riferimento	= 2017
Tipo comunicazione	= New data
MessageRefId	= 000001
Data invio	= 15 aprile 2018
Ricevuta	= Accolto

### Messaggio2

Reporting FI	= X
Anno di riferimento	= 2017
Tipo comunicazione	= New data
MessageRefId	= 000002
CorrMessageRefId	= 000001
Data invio	= 09 maggio 2018
Ricevuta	= Accolto senza segnalazione di tardività

# La comunicazione dei dati

## Esempi di comunicazione di dati nei termini (compresi i 15 giorni)

**Esempio 3:** Una IFI invia una prima Comunicazione di nuovi dati, Messaggio 1, oltre il termine ma entro i quindici giorni successivi, e, successivamente, invia una Comunicazione sostitutiva di nuovi dati, Messaggio 2, **oltre i quindici giorni successivi al termine**. In questo caso alle giurisdizioni di competenza saranno inviati solo i dati contenuti nel Messaggio 1, mentre il Messaggio 2 **verrà scartato**.

### Messaggio1

Reporting FI	= X
Anno di riferimento	= 2017
Tipo comunicazione	= New data
MessageRefId	= 000001
Data invio	= 10 maggio 2018
Ricevuta	= Accolto con segnalazione di tardività

### Messaggio2

Reporting FI	= X
Anno di riferimento	= 2017
Tipo comunicazione	= New data
MessageRefId	= 000002
CorrMessageRefId	= 000001
Data invio	= 20 maggio 2018
Ricevuta	= Scartato.

# **La comunicazione dei dati**

## **Comunicazioni oltre i termini**

Dal 16° giorno successivo alla scadenza del termine, è possibile trasmettere:


1. comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);
2. comunicazioni correttive di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;
3. comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti, presenti in comunicazioni precedentemente inviate e mai sostituiti o annullati;

In fase di accoglienza telematica, sono attivati i controlli specifici della tipologia di comunicazione. In dettaglio:

- Per comunicazioni di nuovi dati, sarà verificata l'univocità degli identificativi comunicati. Nella verifica dell'univocità, si considereranno come già utilizzati anche quegli identificativi inclusi in comunicazioni sostituite, secondo le modalità definite per le comunicazioni nei termini.
- Per le comunicazioni di tipo correttivo o annullamento di singoli documenti sarà verificata sia l'univocità di ogni identificativo comunicato corrispondente al dato correttivo, sia la presenza e la validità degli identificativi dei documenti che si intendono correggere o annullare.


# La comunicazione dei dati

## Struttura della comunicazione



# La comunicazione dei dati


## Struttura della comunicazione



Il blocco **MessageSpec**, contiene, oltre alle informazioni per identificare l'IFI, le informazioni di identificazione del messaggio stesso, il periodo di riferimento e la natura delle informazioni comunicate (p.e. nuovi dati o correttive)

# La comunicazione dei dati

## Struttura della comunicazione



Il blocco `CrsBody` contiene le informazioni relative ai blocchi informativi che costituiscono il vero e proprio rapporto finanziario quali le informazioni anagrafiche dell'IFI, del titolare del rapporto finanziario, delle persone controllanti, il numero identificativo del conto e le relative informazioni finanziarie (saldo e/o pagamenti).

# La comunicazione dei dati

## Schema della comunicazione

Secondo lo Schema OECD, il messaggio CRS è composto da un unico elemento di base, detto CRS\_OECD avente come attributo la versione dello Schema di riferimento e contenente a sua volta un blocco MessageSpec già descritto in precedenza e uno o più blocchi CrsBody.

Per i messaggi inviati dalle IFI (ReportingFI) all'Agenzia delle entrate, è previsto che la molteplicità del blocco CrsBody sia **obbligatoriamente pari a 1**.

Benché indicato diversamente nello schema, il blocco CrsBody deve essere composto da un solo blocco di tipo ReportingFI e **deve contenere uno ed un solo blocco ReportingGroup**.


Il blocco ReportingGroup, per i messaggi di tipo “new data” inviati dagli operatori finanziari verso l'Agenzia delle entrate, **deve contenere almeno un blocco AccountReport**.

In caso di assenza di dati da comunicare il blocco **ReportingGroup non deve contenere nessun blocco AccountReport**.




I blocchi Sponsor, Intermediary e PoolReport, se pur presenti nell'XML Schema del CRS, non devono essere mai riportati nel messaggio.




# Schema XML




# Zoom sull'Account Report



# Zoom sull'Account Report



# Zoom sull'Account Report



# La comunicazione dei dati

## Analisi dei singoli elementi

#	Elemento di identificazione	Descrizione
1	<b>MessageRefId</b>	<p><b>MessageRefId</b> deve sempre essere specificato e deve contenere un testo con una specifica formattazione che rappresenta l'identificativo univoco nel tempo e nello spazio del messaggio. Questo identificativo permette sia al <i>IFItaC</i> che invia, sia all'Agenzia delle entrate di identificare e riferire il messaggio in processi successivi.</p> <p>Per assicurare la menzionata univocità nel tempo e nello spazio è richiesta la seguente formattazione:</p> <p style="text-align: center;"><b>&lt;IT&gt;&lt;ANNO RIFERIMENTO&gt;&lt;CF&gt;&lt;PROGRESSIVO INVIO&gt;</b></p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;IT&gt;</b> è sempre il valore costante lungo <i>2 caratteri</i></li> <li>• <b>&lt;ANNO RIFERIMENTO&gt;</b> è una stringa lunga <i>4 caratteri</i> numerici che rappresenta l'anno di riferimento dei dati.</li> <li>• <b>&lt;CF&gt;</b> è una stringa lunga <i>11 caratteri</i> alfanumerici che rappresenta il Codice fiscale dell'<i>IFItaC</i>.</li> <li>• <b>&lt;PROGRESSIVO INVIO&gt;</b> è una stringa lunga <i>10 caratteri</i> numerici che rappresenta il numero progressivo dell'invio, il numero deve essere compilato con allineamento a destra e zeri a riempimento a sinistra fino a raggiungere la lunghezza stabilita.</li> </ul> <p><b>Esempio:</b> relativamente alla seconda comunicazione l'anno di riferimento 2016, l'<i>IFItaC</i> avente CF 999999999999, comporrà il seguente identificativo:</p> <p><b>&lt;MessageRefId&gt;IT20169999999999990000000002&lt;/MessageRefId&gt;</b></p> <p>In base a quanto detto il valore specificato nell'elemento <b>MessageRefId</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene rappresentato sempre con una sequenza alfanumerica lunga <b>27 caratteri</b></li> <li>• non dovrà mai contenere spazi al suo interno, né prima e né dopo.</li> </ul> <p>Inoltre, il programma di controllo ne verificherà la correttezza formale secondo la struttura indicata, mentre l'univocità nello spazio e nel tempo sarà verificata al momento del ricevimento del file.</p>

# La comunicazione dei dati

## Analisi dei singoli elementi

#	Elemento di identificazione	Descrizione								
1										
2	MessageTypeIndic	<p>MessageTypeIndic è l'indicatore del tipo di messaggio.</p> <table><tr><th>Valore</th><th>Significato</th></tr><tr><td>CRS701</td><td>Il messaggio contiene nuovi dati.</td></tr><tr><td>CRS702</td><td>Il messaggio contiene correttive per informazioni precedentemente inviate.</td></tr><tr><td>CRS703</td><td>Il messaggio avverte che non ci sono dati da riportare per il periodo di riferimento.</td></tr></table>	Valore	Significato	CRS701	Il messaggio contiene nuovi dati.	CRS702	Il messaggio contiene correttive per informazioni precedentemente inviate.	CRS703	Il messaggio avverte che non ci sono dati da riportare per il periodo di riferimento.
Valore	Significato									
CRS701	Il messaggio contiene nuovi dati.									
CRS702	Il messaggio contiene correttive per informazioni precedentemente inviate.									
CRS703	Il messaggio avverte che non ci sono dati da riportare per il periodo di riferimento.									
3	CorrMessageRefId	<p>CorrMessageRefId deve essere utilizzato esclusivamente per le <b>comunicazioni sostitutive di nuovi dati</b>. Deve riferire il <b>MessageRefId</b> della comunicazione di Nuovi dati (o sostitutiva di nuovi dati) che si intende sostituire.</p> <p><b>Nota:</b> può essere sostituita solo una comunicazione accolta con esito positivo e mai sostituita da altre comunicazioni, né annullata da una <b>comunicazione di “Assenza dati da comunicare”</b>, riferita allo stesso periodo di riferimento</p>								

# La comunicazione dei dati

## Analisi dei singoli elementi

Elemento/Attributo	Descrizione																		
<b>DocTypeIndic</b>	<p>Rappresenta il tipo dei dati che vengono inviati e definisce la natura della comunicazione.</p> <p>I possibili valori sono riportati nella tabella che segue:</p> <table> <tr> <th>Valore</th><th>Significato</th></tr> <tr> <td>OECD0</td><td>Resend Data</td></tr> <tr> <td>OECD1</td><td>New Data</td></tr> <tr> <td>OECD2</td><td>Corrected Data</td></tr> <tr> <td>OECD3</td><td>Deletion of Data</td></tr> <tr> <td>OECD10</td><td>Resend Test Data</td></tr> <tr> <td>OECD11</td><td>New Test Data</td></tr> <tr> <td>OECD12</td><td>Corrected Test Data</td></tr> <tr> <td>OECD13</td><td>Deletion of Test Data</td></tr> </table> <p><b>OECD0</b> può essere utilizzato solo in speciali circostanze relativamente al solo elemento <b>ReportingFI</b>, quando si intende comunicare messaggi di correttiva (<b>MessageTypeIndic</b> = <b>CRS702</b>) ovvero di integrazione di nuovi dati (<b>MessageTypeIndic</b> = <b>CRS701</b>) riferiti a uno o più elementi <b>AccountReport</b> ma non al <b>ReportingFI</b> il quale, essendo un elemento obbligatorio, deve comunque essere ritrasmesso con OECD0.</p> <p><b>OECD1</b> può essere utilizzato solo per documenti contenenti nuovi dati o, in caso di comunicazione di assenza di dati da comunicare (<b>MessageTypeIndic</b> = <b>CRS703</b>), nell'elemento <b>ReportingFI</b>.</p> <p><b>OECD2</b> e <b>OECD3</b> possono essere utilizzati solo in messaggi di correttiva. Il valore <b>OECD3</b> non può essere utilizzato per il <b>ReportingFI</b></p> <p><b>OECD10</b>, <b>OECD11</b>, <b>OECD12</b>, <b>OECD13</b> possono essere utilizzati solo per messaggi di TEST. <i>I documenti caratterizzati da questi tipi non saranno oggetto di scambio. La ricevuta del file contenete questi tipi di documento ne darà evidenza.</i> Il loro utilizzo all'interno del messaggio segue le regole già enunciate per i rispettivi valori non di test OECD0, OECD1, OECD2, OECD3</p>	Valore	Significato	OECD0	Resend Data	OECD1	New Data	OECD2	Corrected Data	OECD3	Deletion of Data	OECD10	Resend Test Data	OECD11	New Test Data	OECD12	Corrected Test Data	OECD13	Deletion of Test Data
Valore	Significato																		
OECD0	Resend Data																		
OECD1	New Data																		
OECD2	Corrected Data																		
OECD3	Deletion of Data																		
OECD10	Resend Test Data																		
OECD11	New Test Data																		
OECD12	Corrected Test Data																		
OECD13	Deletion of Test Data																		

# La comunicazione dei dati

## Analisi dei singoli elementi

<p><b>DocRefId</b></p>	<p>Riferimento univoco per gli elementi correggibili, <b>ReportingFI</b> e <b>AccountReport</b>.</p> <p>Nel caso dell'elemento <b>AccountReport</b> il relativo <b>DocRefId</b> deve sempre essere univoco nel tempo e nello spazio (non possono essere indicati due <b>DocRefId</b> uguali nella stessa comunicazione né in comunicazioni già inviate ed accolte con esito positivo)</p> <p>Nel caso dell'elemento <b>ReportingFI</b>, il <b>DocRefId</b> è univoco nel tempo e nello spazio solo se <b>DocTypeIndic</b> è diverso da <b>OECD0</b>. In questo ultimo caso infatti il <b>DocRefId</b> può essere uguale ad un altro identificativo già inviato per il <b>ReportingFI</b>.</p> <p style="text-align: center;">&lt;IT&gt;&lt;ANNO RIFERIMENTO&gt;&lt;CF&gt;&lt;IDENTIFICATIVO BLOCCO&gt;&lt;PROGRESSIVO RECORD&gt;</p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;IT&gt; è sempre il valore costante lungo <i>2 caratteri</i></li> <li>• &lt;ANNO RIFERIMENTO&gt; è una stringa lunga <i>4 caratteri</i> numerici che rappresenta l'anno di riferimento dei dati. Deve coincidere con l'anno riportato nel <b>ReportingPeriod</b> del <b>MessageSpec</b></li> <li>• &lt;CF&gt; è una stringa lunga <i>11 caratteri</i> alfanumerici che rappresenta il Codice fiscale dell'<i>IFItaC</i>.</li> <li>• &lt;IDENTIFICATIVO BLOCCO&gt; è una stringa lunga <i>2 caratteri</i> di valore costante FI se il blocco a cui si riferisce è il <b>ReportingFI</b>, AR se il blocco a cui si riferisce è un <b>AccountReport</b>.</li> <li>• &lt;PROGRESSIVO &gt; è una stringa lunga <i>10 caratteri</i> numerici che rappresenta un numero progressivo del record ,il numero deve essere compilato con allineamento a destra e zeri a riempimento a sinistra fino a raggiungere la lunghezza stabilita.</li> </ul> <p><b>Esempio:</b> relativamente all'anno di riferimento 2016, l'<i>IFItaC</i> avente CF 999999999999, può comporre il seguente identificativo per il blocco <b>ReportingFi</b>:</p> <pre>&lt;DocRefId&gt;IT2016999999999999FI00000000001&lt;/DocRefId&gt;</pre> <p>Nel caso vengano comunicati due <b>AccountReport</b> questi potranno avere i seguenti identificativi:</p> <pre>&lt;DocRefId&gt;IT2016999999999999AR00000000001&lt;/DocRefId&gt; &lt;DocRefId&gt;IT2016999999999999AR00000000002&lt;/DocRefId&gt;</pre> <p>L'identificativo espresso in <b>DocRefId</b> viene rappresentato sempre con una sequenza alfanumerica lunga <i>29 caratteri</i></p>
------------------------	--



# La comunicazione dei dati

## Analisi dei singoli elementi

<b>CorrMessageRefId</b>	Questo elemento non deve essere mai utilizzato
<b>CorrDocRefId</b>	<p>Nel caso di una correzione o di una cancellazione, questo identificativo riferisce il <b>DocRefId</b> dell'elemento da invalidare, precedentemente inviato. Pertanto deve avere la stessa struttura del <b>DocRefId</b>.</p> <p>L'elemento <b>CorrDocRefId</b> è da utilizzare solo quando il <b>DocTypeIndic</b> assume valori <b>OECD2</b> o <b>OECD3</b> e <b>MessageTypeIndic</b> assume valori <b>OECD702</b>, cioè se si intende effettuare una comunicazione di tipo "correttivo" o "di annullamento" di informazioni precedentemente inviate.</p> <p>Il <b>CorrDocRefId</b> eventualmente indicato deve contenere lo stesso anno di riferimento del <b>DocRefId</b> e di quello indicato nel <b>ReportingPeriod</b>.</p> <p>Non possono essere presenti nella stesso messaggio due <b>CorrDocRefId</b> uguali.</p> <p>Il <b>CorrDocRefId</b> indicato deve riferirsi a un Documento mai invalidato da precedenti comunicazioni.</p>

# FOCUS: LA COMUNICAZIONE DEI FONDI AI FINI FATCA - IL SISTEMA DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 8 D.M. 6 AGOSTO 2015

Ai fini di adempiere gli obblighi di due diligence di cui all'art. 2, di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 5, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all'articolo 3, le RIFI possono ricorrere a una entità sponsor secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilità della RIFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi:

- a) le RIFI sponsorizzate sono entità di investimento diverse da un qualified intermediary, una withholding foreign partnership, un withholding foreign trust, come definiti nelle pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense;
- b) l'entità sponsor deve:
  - i) stipulare un accordo con una o più RIFI con il quale accetta di adempiere gli obblighi di cui al presente comma posti in capo alle RIFI;
  - ii) registrarsi presso l'IRS come entità sponsor;
  - iii) registrare presso l'IRS ciascuna RIFI sponsorizzata entro il 1 gennaio 2016, ovvero, entro la data di avvio del rapporto di sponsorizzazione, se successiva;
  - iv) non aver ricevuto una revoca della qualifica di entità sponsor;
  - v) identificare ciascuna RIFI sponsorizzata nell'ambito delle comunicazioni di cui all'art. 5

## **FOCUS: LA COMUNICAZIONE DEI FONDI AI FINI CRS-DAC2**

Il D.M. 28 Dicembre 2015 non prevede la figura dello sponsor ai fini CRS-DAC2

### POSSIBILE SOLUZIONE:

La SGR effettua l'adempimento indicando come reporting FI il fondo secondo il codice convenzionale assegnato da Banca d'Italia.

Lo schema sarebbe il seguente:

- In Message. SendingCompanyIN si inserisce il CF della SGR.
- In ReportingFI.IN si inserisce il codice convenzionale del fondo

# Bibliografia

- **A. Immacolato, S. Fanali – FATCA: Istruzioni per l'uso – ASSOGESTIONI**
- **V. Segre – L'impatto del FATCA in Italia – Corr. Trib. n. 7/2013**
- **C. Maugeri – La normativa FATCA – Strumenti finanziari e fiscalità n. 11/2013**
- **R. Dolce – Normativa FATCA l'identificazione delle Financial Institutions – Il Fisco n. 23/2014**
- **A. Vanna – La normativa FATCA: i principali adempimenti per gli Intermediari Finanziari Italiani - Strumenti Finanziari e Fiscalità n. 16/2014**
- **R. Dolce – Normativa FATCA e Contratto QI – Il Fisco n. 25/2015**
- **G. Polo, A. Porcelli – La Collaborazione fiscale internazionale - Boll. Trib. n. 20/2015**
- **R. Dolce – Dal FATCA al CRS: Sinergie e differenze – Il Fisco 2016**
- **G. Corasaniti – Lo scambio automatico di informazioni fiscali: focus sui principali effetti derivanti dall'attuazione del C.R.S. – Relazione al convegno Assofiduciaria 2016**
- **V. Errico – Comunicare con l'Agenzia delle Entrate – Hoepli 2018**